

Deliberazione della Giunta Regionale 13 maggio 2022, n. 43-5037

Emergenza Peste Suina Africana (PSA). Disposizioni straordinarie per il riparto dei contributi regionali, di cui all'articolo 30, comma 2, della Legge regionale 19/2015, a favore delle Province e della Citta' Metropolitana di Torino, per interventi in materia faunistico-venatoria, per l'anno 2022. Spesa regionale di euro 300.000,00.

A relazione del Vicepresidente Carosso e dell'Assessore Protopapa:

Premesso che

in Regione Piemonte è stata verificata e confermata dal Centro di Referenza nazionale per le pesti suine (CEREP presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) la presenza del virus della Peste suina africana (PSA) in carcasse di cinghiali selvatici rinvenuti in provincia di Alessandria;

la peste suina africana ai sensi della Decisione di Esecuzione 2022/28/UE della Commissione del 10 gennaio 2022 è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento;

la Decisione di Esecuzione 2022/28/UE della Commissione del 10 gennaio 2022 e la successiva Decisione di esecuzione 2022/62/UE della Commissione del 14 gennaio 2022 relative ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia, prescrivono tra l'altro che:

l'Italia provveda affinché l'autorità competente istituisca immediatamente una zona infetta in relazione alla PSA, conformemente all'articolo 63 del Regolamento delegato 2020/678/UE e all'articolo 3, lettera b), del Regolamento di esecuzione 2021/605/UE, che comprenda almeno le aree elencate nell'allegato alla medesima decisione;

l'Italia provveda affinché nelle aree elencate nell'allegato alla medesima decisione come zona infetta, oltre alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del Regolamento delegato 2020/687/UE, si applichino le misure speciali di controllo relative alla PSA applicabili nelle zone soggette a restrizioni II di cui al Regolamento di esecuzione 2021/605/UE;

con il Dispositivo Dirigenziale prot. n. 0000583-11/01/2022- DGSAFMDS-P è stata istituita la zona infetta ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, del Regolamento delegato 2020/687/UE;

il Dispositivo Direttoriale DGSAF del 18 gennaio 2022, n. 1195, avente ad oggetto "Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana" il quale, agli articoli 1 e 2, prevede alcune misure per la gestione del cinghiale nell'area infetta e nei territori compresi nell'area di 10 Km confinante con la zona infetta;

con l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2022, n. 7 è stato individuato il territorio compreso nell'area di 10 km confinante con la Zona Infetta;

il Decreto legge 17 febbraio 2022, n. 9 "Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana" prevede all'articolo 1 (Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana - PSA) che le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano:

- adottino il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*), che include la ricognizione della consistenza della specie all'interno del territorio di competenza suddivisa per provincia, l'indicazione dei metodi ecologici, delle aree di intervento diretto, delle modalità, dei tempi e degli obiettivi annuali del prelievo esclusivamente connessi ai fini del contenimento della peste suina africana;

- le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano i piani avvalendosi delle guardie provinciali, dei coadiutori e dei soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi;

l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 15 marzo 2022, n. 15 "Legge regionale 30/1982, articolo 2, comma 2. Ulteriori Misure di regolamentazione delle attività venatorie e di controllo faunistico della specie cinghiale per l'eradicazione della Peste Suina Africana. Integrazione Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2022, n. 7" nelle more dell'approvazione del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina

Africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*), previsto dal Decreto legge 17 febbraio 2022 n. 9, stabilisce misure urgenti e mirate di depopolamento delle popolazioni selvatiche della specie cinghiale, sorveglianza della presenza della Peste Suina Africana e biosicurezza graduate per zona infetta, zona di sorveglianza attiva, zona indenne prossimale e zona indenne distale;

con l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 30 marzo 2022, n. 21 "Peste Suina Africana. Modifica dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 15 marzo 2022, in adeguamento al parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) trasmesso in data 18 marzo 2022 con nota n. 014990/2022 ed in conformità al regolamento di esecuzione della Commissione europea 2022/440/UE" tra l'altro si è provveduto all'adeguamento degli elenchi dei comuni facenti parte delle diverse zone individuate nell'Allegato all'ordinanza 15 del 15 marzo 2022.

Premesso, inoltre, che la Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria", prevede:

al comma 1 dell'articolo 4, che siano esercitate oltre che dalla Regione anche dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino "le funzioni amministrative di programmazione e coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, nonché i compiti di orientamento, di indirizzo e di controllo per l'attuazione delle finalità previste dalla Legge 157/1992 e della stessa Legge 5/2018" nell'ambito ed entro i limiti delle loro competenze e che spettano alle Province e alla Città metropolitana di Torino le funzioni amministrative in attuazione delle norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica;

al comma 2 dell'articolo 20, che le province e la Città metropolitana di Torino, sentiti i comitati di gestione degli ATC e dei CA, i concessionari delle AFV e delle AATV e le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, esercitano il coordinamento ed il controllo sull'attuazione dei piani di contenimento attuati dai soggetti competenti e al comma 6 del medesimo articolo che per le azioni di controllo all'interno della AFV e delle AATV, le province e la Città metropolitana di Torino autorizzano i soggetti individuati dalle disposizioni vigenti;

al comma 2 dell'articolo 30, che tra le materie inerenti alla gestione faunistico-venatoria, le cui spese derivanti sono finanziate con risorse regionali, siano compresi tra l'altro i contributi alle province e alla Città metropolitana di Torino per interventi in materia faunistico-venatoria.

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni straordinarie finalizzate alla eradicazione della peste suina africana nei cinghiali e alla prevenzione della sua diffusione nei suini da allevamento, allo scopo di assicurare la salvaguardia della sanità animale, la tutela del patrimonio suino nazionale e dell'Unione europea, nonché al fine di salvaguardare le esportazioni, il sistema produttivo nazionale e la relativa filiera.

Ritenuto, pertanto, di prevedere che il contributo regionale alle Province e alla Città Metropolitana di Torino per interventi in materia faunistico-venatoria, di cui al sopra richiamato articolo 30, comma 2, della Legge regionale 5/2018, sia esclusivamente destinato, a fronte della sopra descritta situazione di necessità e urgenza, per le misure di gestione, di monitoraggio e di sorveglianza dei cinghiali come individuate nell'ordinanza 15 del 15 marzo 2022, come modificata dall'ordinanza n. 21 del 30 marzo 2022, da adottare da parte dei suddetti Enti.

Dato atto che, a tal fine, quale esito delle analisi della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura":

- il suddetto riparto del contributo regionale, tenuto conto delle diverse zone nelle quali è prevista l'applicazione di misure, azioni e pratiche specifiche per l'eradicazione della PSA, avviene come segue:

- il 40%, da ripartire in misura paritetica tra le Province e la Città Metropolitana di Torino;
- il 60%, da ripartire tra le Province e la Città Metropolitana di Torino in funzione del numero di comuni per ente presenti nella Zona infetta A1, nella Zona di sorveglianza attiva A2 e nella Zona indenne prossimale A3, come indicati nell'ordinanza di cui sopra;

- è opportuno prevedere che le Province e la Città Metropolitana di Torino utilizzano prioritariamente i rispettivi trasferimenti regionali per il riconoscimento di rimborsi spese volti a favorire il coinvolgimento attivo dei soggetti con requisiti e competenze per collaborare alle attività previste nelle misure di gestione, di monitoraggio e di sorveglianza dei cinghiali, nonché per l'acquisto di strumenti o interventi di prevenzione utili per la realizzazione delle medesime misure.

Ritenuto, pertanto, di approvare, quali disposizioni straordinarie per far fronte all'attuale emergenza da peste suina africana (PSA), i sopra riportati criteri relativamente al contributo regionale, di cui all'articolo 30, comma 2, della Legge regionale 5/2018 alle Province e alla Città metropolitana di Torino per interventi in materia faunistico-venatoria, per l'anno 2022.

Richiamato che con deliberazione della Giunta regionale n. 58 – 9688 del 16 giugno 2003 era stato stabilito, tra l'altro, che:

- si procedesse, a partire dal 2003, al trasferimento dei fondi regionali destinati agli interventi attuati dalle Province in materia faunistica, entro l'anno di riferimento;

- detti interventi sarebbero stati oggetto di una relazione annuale da trasmettere ad opera delle Province, entro il 15 febbraio di ciascun anno, alla Direzione regionale Territorio Rurale competente per materia.

Ritenuto di stabilire che,

con esclusivo riferimento al presente provvedimento, non trova applicazione quanto disposto dalla suddetta D.G.R. 58 – 9688 del 16 giugno 2003 per la parte sopra riportata riferita alla tempistica, in quanto le relative attività sono da svolgersi nel rispetto delle tempistiche indicate dalla sopra richiamata ordinanza e dal redigendo "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*)", fermo restando il termine ultimo del 31 dicembre 2022 e che le Province e la Città Metropolitana di Torino sono tenute a presentare le prescritte relazioni delle attività svolte al Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" entro il 15 febbraio 2023.

Ritenuto, inoltre, di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione del presente provvedimento.

Vista la legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

Vista la legge n. 23 del 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)".

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Vista la legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024".

Vista la D.G.R. n. 1- 4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024".

Dato atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 300.000,00, trova copertura finanziaria nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 177140/2022 (Missione 16 – Programma 1602) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 - annualità 2022.

Vista la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- quali disposizioni straordinarie per far fronte all'attuale emergenza da Peste Suina Africana (PSA):
a. di approvare i seguenti criteri per il riparto del contributo regionale, di cui all'articolo 30, comma 2, della Legge regionale 5/2018, alle Province e alla Città metropolitana di Torino per interventi in materia faunistico-venatoria, per l'anno 2022:

- il 40%, da ripartire in misura paritetica tra le Province e la Città Metropolitana di Torino;
- il 60%, da ripartire tra le Province e la Città Metropolitana di Torino in funzione del numero di comuni per ente presenti nella Zona infetta A1, nella Zona di sorveglianza attiva A2 e nella Zona indenne prossimale A3, come indicati nell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale 15 del 15 marzo 2022, come modificata dall'ordinanza n. 21 del 30 marzo 2022;

b. di disporre che le Province e la Città Metropolitana di Torino utilizzano prioritariamente i rispettivi trasferimenti regionali per il riconoscimento di rimborsi spese volti a favorire il coinvolgimento attivo dei soggetti con requisiti e competenze per collaborare alle attività previste nelle misure di gestione, di monitoraggio e di sorveglianza dei cinghiali, nonché per l'acquisto di strumenti o interventi di prevenzione utili per la realizzazione delle medesime misure;

c. di stabilire che con esclusivo riferimento al presente provvedimento, non trova applicazione quanto disposto dalla suddetta D.G.R. 58 – 9688 del 16 giugno 2003 per la parte sopra riportata relativamente alla tempistica, in quanto le relative attività sono da svolgersi nel rispetto delle tempistiche indicate dalla sopra richiamata ordinanza e dal redigendo “Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*)”, fermo restando il termine ultimo del 31 dicembre 2022 e che le Province e la Città Metropolitana di Torino sono tenute a presentare le prescritte relazioni delle attività svolte al Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” entro il 15 febbraio 2023;

- di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 300.000,00, trova copertura finanziaria nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 177140/2022 (Missione 16 – Programma 1602) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 - annualità 2022;

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione del presente provvedimento.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Decreto Legislativo 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.

(omissis)